

CONCLUSIONI

Lo studio di diritto comparato sulle *risposte educative al minore autore di reato* proposto dalla presente dissertazione, lungi da ogni pretesa di esaustività, pone in evidenza la dimensione di complessità derivante dal quadro normativo e dall'ambito necessariamente interdisciplinare. In coerenza con tale impostazione, si intende qui proporre qualche necessaria precisazione ed esplicitazione di taluni concetti, nonché ulteriori spunti argomentativi che stimolino ulteriori approfondimenti e percorsi di ricerca.

1. L'evoluzione registrata in Italia dalla riforma della disciplina processuale penale del 1988 ad oggi nell'approccio al fenomeno della devianza minorile, ha condotto a considerare il territorio, non solo come luogo dell'espressione dei problemi, ma soprattutto come luogo della loro ricomposizione; come insieme di reticoli con competenze utili a far fronte alle problematiche sociali, non più ricondotte dunque al singolo o alla società, ma piuttosto intese come disequilibrio della rete sociale dell'individuo, che va sostenuta nelle sue competenze risolutive¹. In questa cornice di fondo, pur avendo riscontrato la necessità di apportare correttivi al sistema di giustizia penale minorile, e in specie alla risposta istituzionale al reo minorenni, in una prospettiva *de iure condendo*, va osservato che solo da una rigorosa verifica del suo grado di funzionalità rispetto ad obiettivi opportunamente prefissati, sostenuta da elementi di giudizio dedotti da un'attenta osservazione empirica del fenomeno su cui si intende incidere, può propiziare scelte adeguate e risultati efficaci². D'altra parte, il fenomeno della delinquenza minorile presenta aspetti peculiari strettamente connessi al contesto – familiare, culturale, socio-ambiente – in cui si manifesta, tali da risultare estremamente arduo riuscire ad elaborare ipotesi esplicative onnicomprensive che consentano di individuare soluzioni universalmente valide³.

Sotto questo profilo, lo si è constatato, la settorialità dell'intervento profilata da talune proposte di riforma, che peraltro accomunano le diverse realtà a confronto, fa fortemente dubitare dell'adeguatezza dei mezzi predisposti per il raggiungimento del fine; infatti, sulla spinta dell'esigenza di fornire una risposta immediata all'allarme sociale contingente, istanze di difesa della collettività sembrano prevalere sulla necessaria tutela e sull'esigenza di recupero educativo del minore; ignorando, peraltro, che l'obiettivo di

¹ Cfr. D. Gregori, *La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?*, in AA.VV., *La devianza minorile tra sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d'intervento*, Atti incontro di studio, Trieste, 27 novembre 2004, p. 56 s., doc. consultabile al sito Internet www.childsrights.org.

² In questi termini, V. Patanè, *I progetti di modifica del sistema processuale penale minorile*, cit., 348.

³ Così, V. Patanè, *Le prospettive di riforma della responsabilità penale in Italia*, cit., p. 228.

tutela della società si attua, non con la segregazione del delinquente, ma con la sua integrazione e responsabilizzazione⁴. D'altronde, come già anticipato, responsabilizzare non vuol dire punire sempre e il più severamente possibile, quanto piuttosto preparare all'esercizio autonomo dei diritti e dei doveri, incoraggiando comportamenti di autonomia e di auto-regolazione, di rispetto degli spazi di libertà altrui e delle regole di convivenza civile⁵.

I numerosi progetti di riforma avanzati in Italia non hanno colto l'occasione per trarre vantaggio dall'esperienza di altri ordinamenti stranieri, al fine di elaborare un sistema ancor più diversificato di strumenti calibrati sulla peculiarità del fenomeno da contrastare, in grado, più che di fornire una risposta immediata alle spinte emotive di repressione affioranti in seno alla collettività, di incidere, in una prospettiva di lungo periodo, sulla consistenza quanti-qualitativa della criminalità minorile⁶. Piuttosto che lasciarsi fuorviare da preoccupazioni legate esclusivamente ai meccanismi attraverso cui opera il consenso sociale ed allinearsi al trattamento penale previsto in via ordinaria⁷, in coerenza con quanto sostenuto dai testi di riferimento sovranazionale, un diritto penale minorile moderato ed avveduto dovrebbe garantire ed assicurare una razionale e coerente politica criminale e sociale per i giovani nella società, attraverso la predisposizione di risposte educative e responsabilizzanti applicate in via prioritaria e privilegiata⁸. Una risposta che privilegi sempre e comunque l'opzione di fondo, imposta dalla Costituzione, oltre che dagli stessi organismi internazionali, di promuovere e realizzare la protezione del minore⁹, incoraggiandone la partecipazione attiva e consapevole.

Anche riguardo al fenomeno, una certa modifica del profilo della delinquenza minorile non giustifica un'inversione di marcia della politica criminale di contrasto, posto che essa rimane essenzialmente episodica e caratterizzata da una forma di criminalità piuttosto bagatellare. Pur constatando che una minoranza di soggetti minorenni scivolano in carriere criminali permanenti¹⁰, anche per quest'ultima categoria di giovani un diritto

⁴ Cfr. V. Patanè, *I progetti di modifica*, cit., 348.

⁵ Cfr. J. Zermatten, *La prise en charge de mineurs délinquants*, cit..

⁶ Cfr. V. Patanè, *Imputabilità minorile. misura e qualità della risposta penale*, cit., p. 136.

⁷ *Ib.*, p. 138.

⁸ Sul tema, cfr. F. Dünkel, *Il problema della criminalità*, cit., p. 163.

⁹ In questo senso, V. Patanè, *I progetti di modifica*, cit., 350.

¹⁰ Cfr. Zara, *Le carriere criminali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 65 ss. e 78 ss.; F. Dünkel, *Il problema della criminalità*, cit., p. 163.

penale mite¹¹ si rivela più adeguato ed efficace di un sistema centrato sulla sanzione repressiva¹².

In tal senso, sarebbe più che mai opportuno esplorare la possibilità di rendere il minore destinatario di misure c.d. “di contenimento educativo” che, in luogo di assumere forma restrittiva, valgano ad orientarlo e ad assolvere una funzione special-preventiva, incidendo sulla qualità prima ancora che sull’entità della risposta ordinamentale¹³. Si allude, con più precisione, a strumenti alternativi ad un epilogo *stricto sensu* sanzionatorio, essenzialmente incentrate sull’attivazione personale del reo, sull’azione positiva in direzione contraria a quella negativa del reato, volte alla realizzazione di un intervento responsabilizzante del minore, funzionalmente esteso anche al suo ambiente familiare¹⁴. Risposte, ancora, che mettano in moto processi di rivisitazione, di cambiamento e di crescita; le quali, di per sé, non procedono in modo lineare né progressivo, ma appaiono connotati da spinte in avanti e ritorni indietro¹⁵; in ciò richiamando la dinamica evolutiva tipica dell’età adolescenziale.

Una simile prospettiva rinvia all’adozione di un coerente approccio processul-penalistico, che faccia coesistere istanze – *garanzie processuali* ed *esigenze educative, coazione* e *consenso* – apparentemente antitetiche. Nella direzione indicata dall’esigenza di pervenire alla piena realizzazione del principio di sussidiarietà, il rito minorile, in quanto strumento di garanzia primariamente finalizzato all’accertamento della responsabilità di ogni imputato, va considerato come risorsa estrema da attivare anche per il perseguimento di finalità educative e, soprattutto, responsabilizzanti¹⁶. In altri termini, un’interpretazione finalisticamente orientata del concetto di “superfluità” del processo, quale limite implicito al principio sancito all’art. 112 C., sembrerebbe consentire una valutazione di non utilità dell’intervento penale nei confronti di un soggetto minorene, tutte le volte che detto intervento non appaia giustificato da quella stessa finalità educativo-responsabilizzante che connota in senso specifico l’intero sistema di giustizia penale minorile¹⁷. Non si tratta di un’abdicazione a principi e garanzie fondamentali; piuttosto, in una logica costi-benefici, o

¹¹ Sul tema più generale, *cf.* G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992.

¹² Così, F. Dünkel, *Il problema della criminalità*, cit., p. 163.

¹³ In questi termini, V. Patanè, *Le prospettive di riforma*, cit., 226.

¹⁴ *Cfr.* V. Patanè, *I progetti di modifica*, cit., 348 ss..

¹⁵ *Cfr.* D. Gregori, *La devianza minorile tra sanzione e recupero: quali strumenti di intervento?*, relazione all’Incontro di studio, *La devianza minorile tra sanzione e recupero: orientamenti culturali e strumenti d’intervento*, Trieste, 27/11/2004, p. 59.

¹⁶ Così, V. Patanè, *Diversión*, cit., p. 85.

¹⁷ *Ib.*, p. 86.

se si vuole di efficacia ed efficienza, occorre operare un bilanciamento in esito ad una valutazione comparativa degli interessi contrapposti in campo¹⁸.

2. Il tema dell'“adeguamento” delle risposte impone di meglio precisarne i parametri di riferimento. Gli organismi sovranazionali sottolineano l'esigenza di adattare la risposta alla specificità della condizione minorile. A tal fine, la riscontrata *Racc. (08)11* del Consiglio d'Europa esorta ad elaborare le misure e sanzioni destinate ai minori sulla base di studi e di valutazioni aventi carattere di scientificità¹⁹. In questo senso, la conoscenza acquisita in tema di devianza minorile e di processi di sviluppo del soggetto in età evolutiva, risulta dunque come riferimento fondamentale per ogni legislatore nazionale. D'altra parte, da tali considerazioni discende l'affermazione di altri principi, come quelli di specializzazione della giurisdizione minorile e di adattamento delle regole procedurali riservate ai giovani accusati di reato.

Come risulta noto, inoltre, l'azione educativa dispiega i suoi effetti nel tempo. Il “tempo educativo” corrisponde a quello della riflessione, della comprensione, dell'assimilazione rispetto al cambiamento, il quale segue ritmi propri ad ogni individuo, che il più delle volte non corrispondono ai tempi giudiziari. Si tratta di un intervento che si effettua piuttosto sul medio-lungo periodo in funzione del grado di sviluppo e del contesto di vita di ogni minore.

Inoltre, affidando il minore alle cure dell'educazione, in qualche maniera, si accetta il «rischio educativo», sapendo già che vi saranno certamente degli inconvenienti. In effetti, sul piano squisitamente psico-pedagogico, vi è educazione nella misura in cui tale rischio viene effettivamente corso²⁰, benché ciò non debba valere a coltivare un'idea di fallimento. In realtà, ogni misura, anche quella avente natura repressiva, comporta questa dimensione irriducibile, che, peraltro, nel caso di soggetti in formazione come i minori diviene anche funzionale alla crescita, e che obbliga gli operatori a vario titolo coinvolti ad una conoscenza approfondita, individualizzata e ricorsiva. A tal proposito, risulta notorio come i giovani diano sovente l'impressione di rifiutare qualsivoglia azione di aiuto venga loro offerta in un determinato momento, e come altrettanto sovente gli effetti positivi di tali interventi si manifestino in una fase successiva alla loro presa in carico. L'idea di

¹⁸ *Ib.*, p. 89.

¹⁹ Si allude alla *Racc. (2008)11*, cit, reg. 135.

²⁰ Su tale profilo argomentativo, *cf.* P. Lutz, *La difficile émergence de la notion d'éducabilité du mineur délinquant*, RHEI, n° 10, 1997, p. 227 s., www.rhei.revues.org.

adattamento si traduce, dunque, con la predisposizione di un sistema di risposte aventi la caratteristica della flessibilità (in termini di contenuto, di regime applicativo, etc.), in coerenza con l'aspetto dinamico e con la delicatezza dell'evoluzione dei destinatari, nonché attraverso la presa in conto di ogni variabile suscettibile di spingere i giovani ad infrangere il limite della legge. Ciò che, d'altronde, giustifica la necessità di un approccio multidisciplinare e interistituzionale nei confronti di tale categoria di giudicabili²¹, il cui ricorso è incoraggiato dagli organismi internazionali, ed in particolare dal Consiglio d'Europa²². Conseguentemente, ogni forma di automatismo della risposta o l'idea di educazione basata principalmente, se non esclusivamente, sulla dimensione della costrizione, si pone in contrasto con detta specificità²³, sintetizzata dal principio di interesse superiore del minore²⁴, al quale occorre fare riferimento per la pronuncia di qualsiasi tipologia di risposta²⁵.

Strettamente connesso all'aspetto appena rilevato vi è il tema della graduazione della risposta giudiziaria. Se l'idea di graduazione, nelle sue diverse accezioni, ha certamente un'influenza sull'efficacia della risposta, essa deve sempre combinarsi con la particolarità della condizione minorile, rispetto alla quale la dimensione del tempo educativo resta una componente tanto fondamentale quanto individuale. Da questo punto di vista, l'idea di progressività crescente, ed in specie quella di automatismo, della risposta penale non sembra in principio ben adattarsi alla peculiarità dei destinatari. In realtà, la responsabilità progressiva, che può essere indubbiamente prevista e ricercata, dovrebbe essere sempre subordinata all'apprezzamento da parte del magistrato della personalità e del grado di maturità del minore. Ed in questo senso, il potere discrezionale del giudice circa la scelta della risposta più appropriata al caso concreto, funzionalmente coadiuvato dall'attività d'indagine condotta dai servizi, contribuisce alla necessaria individualizzazione dell'intervento.

Per quanto si affininno gli strumenti d'intervento dell'apparato giudiziario, sembra evidente che un'azione adeguata alla peculiarità della condizione minorile debba potere contare sul contributo specifico di altre agenzie di controllo sociale del territorio. Accanto ad un diritto penale minorile chiamato a contrastare il fenomeno, appare pertanto

²¹ Cfr. P. Chamboncel-Saligue, *Protèger, contrôler, punir?*, in Nuove esp. giust. min., n. 3, 2008, p. 21.

²² In specie, attraverso le riscontrate *Racc. (2003)20*, cit., e *(2008)11*, cit..

²³ In particolare, sancita alle reg. 30.1 e 30.2 della *Racc. (2008)11*, cit..

²⁴ Introdotto dalla Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo del 1989, come riscontrato, il principio risulta ormai integrato in ogni testo di riferimento specifico adottato dal Consiglio d'Europa.

²⁵ Nei termini della reg. 5 della *Racc. (2008)11*, cit..

necessario predisporre un'azione coordinata e sistematica che ne prevenga opportunamente la genesi²⁶. A tal fine dovrebbero parallelamente e funzionalmente accompagnarsi politiche sociali variamente articolate ed orientate: al supporto e alla riorganizzazione delle funzioni genitoriali richieste dai nuovi bisogni evolutivi dei figli; alla sensibilizzazione alle problematiche adolescenziali delle figure educative interagenti con la nascente identità; ad incrementare la presenza di servizi specialistici interprofessionali, propositivi di uno spazio di ascolto e di educazione all'affettività; alla valorizzazione degli ambiti formativi e socio-educativi a sostegno dell'integrazione sociale e interculturale; alla diffusione capillare di spazi di aggregazione giovanile positivamente socializzanti; alla divulgazione di una cultura dell'adolescenza che eviti la criminalizzazione delle difficoltà attraverso il sensazionalismo mediatico, orientando piuttosto alla valorizzazione delle spinte idealistiche e solidaristiche notoriamente connesse alla fase adolescenziale.

D'altronde, l'efficacia di ogni risposta ordinamentale, anche di quelle a cui qui si è inteso attribuire un carattere eminentemente educativo, sembra dipendere, oltre che dalle variabili connesse alle variegate condizioni personali e socio-familiari dei destinatari, in gran parte e parallelamente, dalla coordinata e coerente azione dei diversi – spesso numerosi – altri attori istituzionali e non, che a vario titolo sono chiamati ad animarle.

L'opzione programmatica che attraverso la presente riflessione si intende promuovere, è quella di osare sul piano delle innovazioni normative, attingendo, seppur in maniera razionale, da quanto già positivamente sperimentato in altre realtà istituzionali. Ritornando a considerare ed utilizzare il sistema di giustizia minorile come ambito di sperimentazione applicativa di nuovi strumenti d'intervento adeguati alla specificità dei destinatari; anche nella prospettiva di una loro, eventuale, successiva estensione al sistema ordinario.

²⁶ Cfr. V. Patanè, *Le prospettive di riforma*, cit., 229.